Titolo

Mezzi di prova - mezzi audiovisivi - art. 58 CGS – art. 61, comma 2, CGS – art. 61, comma 3, CGS - filmati audiovisivi - ammissibilità – limiti

Descrizione

L'art. 58, comma 1, CGS, prevede che i mezzi di prova audiovisivi possano essere utilizzati nel procedimento innanzi agli organi di giustizia sportiva "nei casi previsti dall'ordinamento federale" ed il successivo art. 61, comma 2 individua espressamente i casi di ammissibilità dei filmati audiovisivi, limitati all'ipotesi di erronea ammonizione o espulsione "di un soggetto diverso dall'autore di una data infrazione " (comma 2), o " al fine di dimostrare che il tesserato medesimo non ha in alcun modo commesso il fatto" (comma 3). Dal combinato disposto delle richiamate disposizioni discende, quindi, che, all'infuori delle fattispecie espressamente e tassativamente indicate, non è consentito l'utilizzo dei filmati audiovisivi (Corte federale d'appello, sez. I, n.2/2022-2023).

Stagione Sportiva

2022-2023

Numero

n. 9/CFA/2022-2023/F

Presidente

Torsello

Relatore

Morelli

Riferimenti normativi

art. 58 CGS; art. 61, comma 2, CGS; art. 61, comma 3, CGS;

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0009 CFA del 25 luglio 2022 (A.S.D. Noceto)